

# PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ALLA MACELLAZIONE




*Società Italiana di Medicina Preventiva*

**Nicola Martinelli  
ATS di Bergamo  
Ischia 30 giugno 2016**





- **Riferimenti normativi, sanzioni, concetti generali**
- **Fase di scarico, movimentazione, stabulazione**
- **Immobilizzazione e stordimento degli animali**
- **Dissanguamento**
- **Verifica dello stordimento e della morte**
- **Macellazione secondo art.4 par.4**





# Animali macellati in Italia

- **Bovini 2.590.000 capi**
- **Suini 10.931.000 capi**
- **Ovini e caprini 2.650.000 capi**
- **Equini 42.000 capi**

*Dati ISTAT 2014*



- **Regolamento CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento del 24 settembre 2009**
- **Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento"**
- **Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali"**

# Regolamento 1099/2009



## CAMPO DI APPLICAZIONE

---

**Il presente regolamento disciplina l'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l'abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate.**

# Regolamento 1099/2009



## CAMPO DI APPLICAZIONE

---

**Il reg. CE 1099/2009 non si applica**

**a) qualora gli animali siano abbattuti:**

**i) durante esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo di un'autorità competente;**

**ii) durante attività venatorie o di pesca ricreativa;**

**iii) durante eventi culturali o sportivi;**

**b) ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.**





«operazioni correlate»: operazioni quali il **maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento** degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento;

«immobilizzazione»: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali, che **risparmi loro qualsiasi dolore, paura o agitazione evitabili, mirante a facilitare uno stordimento e un abbattimento efficaci**



## ARTICOLO 2

---

### Definizioni

«**procedure operative standard**»: Un insieme di **istruzioni scritte** intese a raggiungere un'uniformità di esecuzione in relazione a una funzione o a una norma specifica





## Requisiti personale

---

### *Articolo 7*

#### **Livello di competenze e certificato di idoneità**

L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano **un adeguato livello di competenze** per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili

Gli operatori provvedono affinché le operazioni di macellazione siano eseguite da persone che dispongano del relativo certificato d'idoneità...

### *Articolo 21*

#### **Certificato di idoneità**

Ai fini dell'articolo 7 gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile di assicurare la messa a disposizione di corsi di formazione destinati al personale addetto agli abbattimenti e alle operazioni correlate



## ARTICOLO 6

---

### Procedure operative standard

Gli operatori **pianificano in anticipo l'abbattimento** degli animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard.

Su richiesta, le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente.



## ARTICOLO 3

---

**Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate**

**Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili**



## ARTICOLO 3

---

**Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate**  
Gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per **garantire che gli animali:**

- a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in **condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;**
- b) siano **protetti da ferite;**
- c) siano **maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;**
- d) **non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;**
- e) **non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;**
- f) **non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.**



## ARTICOLO 3

---

**Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate**

Le **strutture utilizzate** per l'abbattimento e le operazioni correlate sono progettate, costruite, **mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2**, nelle condizioni di attività previste per l'impianto nel corso dell'anno



# Regolamento 1099/2009



## ART. 17 RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di aiutarli a garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento.

Obbligatorio in tutti gli impianti in cui vengono macellate **annualmente più di 1000 unità di bestiame**

Bovini adulti ed equini : 1UB  
Altri bovini: 0,5UB  
Suini >100kg: 0,2UB  
Suini <100kg: 0,15UB  
Ovini e caprini: 0,1UB  
Agnelli, capretti suinetti <15kg: 0,05UB



# Regolamento 1099/2009



## ART. 17 RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

---

### Responsabile della tutela del benessere animale

Egli può **esigere che il personale del macello intraprenda le azioni correttive** necessarie a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

**Le competenze del responsabile della tutela del benessere animale sono specificate nelle procedure operative standard del macello e sono debitamente portate all'attenzione del personale interessato**



Il responsabile della tutela del benessere animale è in possesso di un **certificato di idoneità** di cui all'articolo 21, rilasciato per tutte le operazioni che hanno luogo nel macello di cui è responsabile.

# Regolamento 1099/2009



## FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL BENESSERE NEL MACELLO

Punto di contatto con le autorità competenti per conto del gestore

F o r n i r e orientamento agli operatori in materia di applicazione del regolamento

C o n s i g l i a il proprietario sulle soluzioni da prendere (adeguamento dei macelli 2019)

Controllare che siano messi in pratica



[http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/slaughter/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/slaughter/index_en.htm)





## RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEL BENESSERE NEL MACELLO

---

- Il proprietario è responsabile davanti alla legge di tutte le attività e quindi anche dell'attuazione delle misure di protezione per gli animali macellati
- Il Responsabile del Benessere Animale del macello è incaricato dal proprietario di mettere in pratica le misure previste dalla legge e di farle rispettare a nome della proprietà



## ART. 17 RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

---

### Responsabile della tutela del benessere animale

Il responsabile della tutela del benessere animale tiene un **registro dei provvedimenti adottati per migliorare il benessere animale nel macello in cui assolve le sue funzioni. Il registro è conservato per almeno un anno ed è messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta**

# Regolamento 1099/2009



## MODELLO DI REGISTRO

---

<b>Data</b>	<b>Provvedimento adottato</b>	<b>Verifiche annotazioni</b>
20.02. 2014	Corso di formazione interno per l'utilizzo della nuova pistola modello xxx ai Sigg. Pinco e Pallino	
28.02. 2014	Predisposta tettoia per box esterno	Completare entro 31.03.2014





## DEROGHE

---

**Abbattimento di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l'osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone**

**Sono applicate solo le seguenti prescrizioni:**

- ✓ **Art. 3 comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili)**
- ✓ **Art. 3 comma 2 (provvedimenti atti ad evitare dolori ansia o sofferenze evitabili)**
- ✓ **Art. 19 (in abbattimento di emergenza chi ha in custodia gli animali adotta provvedimenti per abbatterli nel più breve tempo possibile)**



## DEROGHE - CONSUMO DOMESTICO PRIVATO

---

Macellazione di animali per consumo domestico privato eseguita al di fuori del macello dal proprietario dell'animale o da altra persona sotto la responsabilità e controllo del proprietario (esclusa la macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri).

Sono applicate solo le seguenti prescrizioni:

- ✓ Art. 3 comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili)
- ✓ Art. 4 comma 1 (metodi di stordimento)
- ✓ Art. 7 comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate)
- ✓ Art. 15 comma 3 (divieto di taluni metodi di immobilizzazione)
- ✓ Allegato III punti da 1.8 a 1.11, punto 3.1 e 3.2 (divieti e limitazioni delle operazioni condotte nei macelli)



## DEROGHE - FORNITURA DIRETTA

---

**Macellazione di volatili da cortile , di conigli e lepri effettuata in azienda agricola per fornitura diretta diretta di piccoli quantitativi di carne dal produttore al consumatore finale o strutture locali di vendita al dettaglio in piccoli quantitativi.**


**Sono applicate solo le seguenti prescrizioni:**

- ✓ **Art. 3 comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili)**
- ✓ **Art. 4 comma 1 (metodi di stordimento)**
- ✓ **Art. 7 comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate)**





Tutte le violazioni  
delle disposizioni di  
cui al Regolamento  
1099/2009





**SCARICO**

**MOVIMENTAZIONE**

**STABILIZZAZIONE**

**STORDIMENTO**

**DISSANGUAMENTO**

**MORTE**

Le fasi più vicine allo stordimento hanno un impatto più alto sulla qualità della carne

*(Vermeulen et al., 2015).*



## PSICOLOGICI

- **Manipolazione**
- **Contenimento**
- **Rimescolamento**
- **Isolamento**

□ Isolamento

## FISICI

- **Fame**
- **Sete**
- **Ferite**
- **Temperatura**
- **Qualità dell'aria**





**GENETICA**  
**ESPERIENZA**



# STRESSOR



**EMORRAGIE  
MUSCOLARI**



**EMATOMI SULLA  
CARCASSA**



**FERITE/LESIONI  
CUTANEE**



# STRESSOR



**PALLIDA SOFFICE  
ESSUDATIVA**



**SCURA ASCIUTTA DURA**





**“Le condizioni relative al benessere degli animali di ogni partita devono essere valutate sistematicamente al momento dell’arrivo... al fine di individuare le priorità definendo in particolare quali animali hanno specifiche esigenze di benessere e le relative misure da adottare”**  
**“Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo”**

*Reg. 1099/2009*





**“Gli animali che non sono in grado di camminare non sono trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto”**

*Reg. 1099/2009*

**Le procedure d'intervento su questi animali devono essere descritte nelle POS dell'impianto.**







**“Le rampe e le passerelle sono munite di protezioni laterali per assicurare che gli animali non cadano”**

*Reg. 1099/2009 All. II*







## RAMPE DI SCARICO

### Pendenze massime consentite:

- **50% bovini adulti, ovini e caprini**
- **36,4% per i vitelli, suini, equini**

*Reg. 1/2005*





## UTILIZZO DI MATERIALE CONOSCIUTO E CHE ATTUTISCE I RUMORI





# SCARICO









# SCARICO








# MOVIMENTAZIONE



## VISIONE DEGLI ANIMALI





## FLIGHT ZONE






## FLIGHT ZONE







## UTILIZZO PILE ELETTRICHE



**NO**

Vitelli, ovini e caprini

- ✓ Su bovini e suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi
- ✓ solo sui quarti posteriori
- ✓ per scariche al massimo di un secondo



## PROCEDURE VIETATE

---

### **“E’ vietato**

- a) percuotere o dare calci agli animali**
- b) comprimere qualsiasi parte particolarmente sensibile del corpo in modo tale da causare loro dolore e sofferenze evitabili**
- c) sollevare o trascinare animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze**
- d) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze**
- e) torcere, schiacciare o spezzare le code degli animali o afferrare gli occhi di qualsiasi animale”**

*Reg. 1099/2009 All. III*





## PROCEDURE VIETATE

---

**“Gli animali non sono legati per le corna, i palchi o gli anelli nasali, e le loro zampe non sono legate assieme. Qualora sia necessario legare gli animali, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:**

- a) Sufficientemente forti per non spezzarsi;**
- b) Tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;**
- c) Concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione e anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.**

*Reg. 1099/2009 All. III*

# MOVIMENTAZIONE



## CORRIDOI

**“I recinti, i corridoi e le corsie sono progettati e costruiti in modo da consentire:**  
**a. agli animali di muoversi liberamente nell’opportuna direzione secondo le loro**  
**caratteristiche comportamentali e senza distrazioni**

*Reg. 1099/2009 All. II*







## Barre per impedire la monta nei corridoi per bovini



Da <http://www.halal-slaughter-watch.org>


# MOVIMENTAZIONE



## CORRIDOI

**“b. suini e ovini di procedere l’uno accanto all’altro, ad eccezione del caso delle corsie che conducono ai dispositivi di immobilizzazione”**

*Reg. 1099/2009 All. II*








## CORRIDOI

**“b. suini e ovini di procedere l’uno accanto all’altro, ad eccezione del caso delle corsie che conducono ai dispositivi di immobilizzazione”**  
*Reg. 1099/2009 All. II*



**Risega della  
dimensione di un suino**

**Box di raccoglimento**

**Dai corridoi dei box di  
stazionamento**







## CORRIDOI

**“Il pavimento è costruito e conservato in modo da ridurre al minimo il rischio che gli animali scivolino, cadano o si feriscano le zampe”**


*Reg. 1099/2009 All. II*









I corridoi di movimentazione non devono avere curve ad angolo retto e le sbarre che li delimitano devono essere sufficientemente alte da impedire che vengano scavalcate



# MOVIMENTAZIONE



Da <http://www.grandin.com>





## I corridoi devono essere liberi da qualsiasi impedimento





**Movimentare in piccoli gruppi max 12 capi**

**Evitare di lasciare animali da soli in un box**





# STABULAZIONE



- **Fornisce riserva per la linea di macellazione**
- **Consente agli animali di riposarsi e riprendersi dal viaggio aumentando la qualità della carne e consentendo una migliore movimentazione**
- **Punto di controllo per l'ispezione**





# STABULAZIONE



**“I mammiferi, ad eccezione dei conigli e delle lepri, che al momento dell’arrivo non sono condotti nel luogo di macellazione, devono essere condotti nei locali di stabulazione ”**

***Reg. 1099/2009 All. III***



# STABULAZIONE



## REQUISITI STRUTTURALI

**“I mammiferi, ad eccezione dei conigli e delle lepri, che dopo essere scaricati non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono poter disporre sempre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati.”**

*Reg. 1099/2009 All. III*





# STABULAZIONE



## REQUISITI STRUTTURALI

“Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere nutriti e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli.

Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve garantire un drenaggio efficace o assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci”.

*Reg. 1099/2009 All. III*







**“Ai fini della macellazione gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità si adottano disposizioni volte ad attenuarne le sofferenze, in particolare:**

- a) Mungendo gli animali da latte ad intervalli non superiori a 12 ore;**
- b) Prevedendo condizioni adeguate all'allattamento e al benessere degli animali appena nati nel caso di femmine che abbiano partorito;**
- c) ...”**

*Reg. 1099/2009 All. III*



**“Per ogni recinto deve essere indicato con un segno visibile la data e l’ora di arrivo e, il numero massimo di contenimento di animali”.**

*Reg. 1099/2009 All. III*





# STABULAZIONE






# STABULAZIONE



## SITUAZIONI DA EVITARE





# STABULAZIONE



## SITUAZIONI DA EVITARE

---





**L'immobilizzazione degli animali è necessaria per la sicurezza degli operatori e la corretta applicazione delle tecniche di stordimento**  
**Tuttavia, l'immobilizzazione può provocare ansia negli animali e dovrebbe pertanto essere applicata per il periodo più breve possibile**



# Immobilizzazione



“I dispositivi e le strutture di immobilizzazione sono progettati, costruiti e conservati per:

- ottimizzare l'applicazione del metodo di stordimento o abbattimento;
- evitare ferite o contusioni agli animali;
- ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati;
- ridurre al minimo il tempo di immobilizzazione”

*Reg. 1099/2009 All. II*





“Sono **vietati** sistemi di immobilizzazione che prevedano il **capovolgimento** o qualsiasi altra posizione innaturale, a meno che non si tratti di animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e tali sistemi non siano provvisti di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell’animale e siano adattabili alle dimensioni dell’animale. Sono **vietati** i seguenti metodi di immobilizzazione:

- **sospendere o sollevare gli animali coscienti;**
- **stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale;**
- **recidere il midollo spinale;**
- **utilizzare scariche elettriche per immobilizzare l’animale che non stordiscano o lo uccidano.”**

*Reg. 1099/2009 Art. 15*



# Immobilizzazione



- **Box di stordimento con porta a ghigliottina**
- **Introdurre l'animale quando operatore pronto**
- **Un solo animale per box**
- **Evitare che il pavimento sia scivoloso**
- **Per equini NO dispositivo blocco testa**







“I prodotti commercializzati o pubblicizzati come dispositivi per l’immobilizzazione o lo stordimento sono venduti soltanto se corredati di adeguate **istruzioni** relative al loro uso, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali. I fabbricanti mettono tali istruzioni anche a disposizione del pubblico attraverso internet.

Tali istruzioni specificano in particolare quanto segue:

- a) Le specie, le categorie, i quantitativi e/o il peso degli animali cui è destinato il dispositivo;
- b) ...
- c) ...
- d) Le raccomandazioni per la manutenzione e, se del caso, la calibratura del dispositivo di stordimento”

Gli operatori provvedono **affinché la manutenzione e il controllo** di tutti i dispositivi impiegati per l’immobilizzazione o lo stordimento degli animali **siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante** da personale avente un formazione specifica.

Gli operatori tengono un **registro di manutenzione**. Essi conservano i registri per almeno **un anno** e li mettono a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

*Reg. 1099/2009 Art. 8 e 9*